

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4804

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MURA, CAMBURSANO, DI GIUSEPPE, DI STANISLAO,  
FAVIA, LEOLUCA ORLANDO, PALADINI, PORCINO**

Istituzione del servizio «Mamme di giorno»  
per l'assistenza domiciliare all'infanzia

*Presentata il 28 novembre 2011*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Unione europea indica ai Paesi membri due importanti traguardi da perseguire: la condizione imprescindibile di crescita del nostro sistema economico attraverso la valorizzazione delle donne lavoratrici, come nel resto d'Europa (pari al 60 per cento della popolazione femminile) e i servizi per la prima infanzia accessibili al 33 per cento dei bambini della fascia di età 0-3 anni. Dall'uno e dall'altro obiettivo l'Italia è lontanissima.

La diffusione del servizio «Mamme di giorno» può concorrere in modo significativo al raggiungimento di questi obiettivi realizzando nuovi posti di lavoro per le donne e un innovativo servizio educativo per la prima infanzia che, in Europa,

rappresenta già il 18 per cento dei servizi di accoglienza dei bambini. La presente proposta di legge intende riconoscere il servizio educativo domiciliare svolto attraverso l'istituzione del servizio educativo per la prima infanzia «Mamme di giorno», definito come un «servizio domiciliare», con finalità di cura, assistenza, educazione e socializzazione per un massimo di tre bambini dai tre mesi ai tre anni.

Quella delle «Mamme di giorno» è un'istituzione antica, con radici profonde nella storia della famiglia e delle reti parentali. All'origine c'era la consuetudine delle contadine austriache e tedesche, solite riunire i bambini a casa di una di loro che si prestava a fare da mamma, mentre le altre

lavoravano nei campi o nelle stalle. Finito il lavoro ognuna si riprendeva i propri figli e lasciava alla « mamma di giorno » un po' di latte, uova o grano secondo il compenso pattuito. La « mamma di giorno » non si limitava a sorvegliare i bambini delle altre contadine, tenendoli lontani dai pericoli, come fanno le attuali *baby-sitter*, ma li accoglieva tra i suoi figli, includendoli nel proprio ritmo familiare e nella propria economia domestica.

Nel 1888 in Danimarca troviamo le prime notizie di una regolamentazione relativa alla custodia dei bambini. Dopo la prima guerra mondiale, il Belgio promulga leggi in favore della custodia dei bambini, vista la necessità delle donne di lavorare per la ricostruzione. In Gran Bretagna, dopo la seconda guerra mondiale, sono stabilite norme per regolamentare e per controllare lo sviluppo di queste attività per i più piccoli. Anche in Francia, Svezia, Austria e Germania si disciplina l'attività di figure professionali che in un ambiente domestico si prendono cura dei figli di donne impegnate nel lavoro fuori di casa. In Francia troviamo le « *Maman de Jour* », figure riconosciute dalla legge da più di venti anni e iscritte a un albo pubblico.

La Commissione europea nel 1996 ha evidenziato come la custodia di bambini con meno di tre anni di età da parte di un'assistente materna è il servizio più frequentemente utilizzato in Francia, Danimarca, Belgio, Irlanda, Regno Unito, Germania, Austria, Norvegia, Lussemburgo e Portogallo. Solo in Italia, Grecia e Spagna questo tipo di servizio risulta ancora inusuale e senza una specifica normativa.

Quest'antica consuetudine in diversi Paesi dell'Europa del nord è diventata una vera e propria professione, consentendo alle donne di fare della propria casa e della propria maternità un servizio per l'intera comunità e una fonte di guadagno per la propria famiglia.

Da un punto di vista terminologico il servizio domiciliare si differenzia da Paese a Paese e si va dalla « *Tagesmutter* » dell'Austria, alla « *Maman de Jour* » della Francia, al « *Gastouder* » olandese (letteralmente « genitore ospite ») e al « *Child-*

*minder* » inglese (« guardiano di bambini »). Pur nella varietà delle denominazioni, in sedici Paesi è presente e riconosciuta la funzione di una persona che, a pagamento, accudisce i bambini di altri a casa propria.

L'Italia è profondamente indietro. A fare da apripista è stata la provincia autonoma di Bolzano che, il 9 aprile 1996, ha approvato la legge provinciale n. 8 recante « Provvedimenti in materia di assistenza all'infanzia ». Tale legge, unitamente al regolamento di esecuzione di cui al decreto del presidente della giunta provinciale 30 dicembre 1997, n. 40, costituisce la normativa più articolata fino ad oggi adottata nel nostro Paese.

La Camera dei deputati il 13 novembre 2003 (XIV legislatura) ha approvato il testo unificato dei progetti di legge nn. 172-690-891-1783-2003-2020, recante « Nuove norme in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia ». Trasmeso al Senato della Repubblica (A.S. 2583), tale provvedimento non ha avuto seguito. Il disegno di legge prevedeva, all'articolo 2, servizi integrativi e innovativi al fine di garantire una pluralità di offerte, flessibili e differenziate, idonee a rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie, mentre, all'articolo 5 prevedeva nidi familiari organizzati dalle famiglie in forma singola o associata presso il proprio domicilio o presso quello di educatori appositamente reclutati.

Le « Mamme di giorno » offrono un servizio che si pone come preziosa alternativa all'asilo nido o alle microstrutture. Oggi l'insufficienza dei servizi per la prima infanzia e la minore disponibilità di sostegno parentale per accudire i propri figli impongono a molte donne una scelta: o il lavoro (censurando un desiderio di maternità) o la famiglia (sacrificando la propria professione con evidenti ricadute anche sul piano economico-familiare).

L'avvio del servizio « Mamme di giorno » può risolvere contemporaneamente due problemi sociali: quello riguardante la copertura dei servizi all'infanzia nelle grandi città come integrazione al servizio pubblico, che continua ad avere

liste di attesa infinite, e quello riguardante l'offerta di opportunità lavorativa alle giovani mamme e ragazze (che hanno ottenuto un titolo di studio in questo settore), disoccupate, che comportano costi pubblici considerevoli, anche se gran parte lavora in nero proprio prevalentemente in questo settore.

La presente proposta di legge, nel quadro delle azioni di sostegno al sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, prevede l'istituzione del servizio per l'assistente domiciliare all'infanzia « Mamme di giorno », di seguito « servizio », attuato in un contesto ambientale e sociale di tipo familiare, rivolto ai bambini dai tre mesi ai tre anni di età.

L'articolo 2 definisce i criteri di attuazione del servizio, mentre l'articolo 3 ne definisce i requisiti specificando che il personale addetto alle mansioni educative necessita di una formazione specifica che può essere conseguita attraverso adeguati

corsi istituiti dalle regioni. Il comune provvede a rilasciare l'autorizzazione all'attivazione, nonché a esercitare la vigilanza e il controllo sul servizio.

L'articolo 4 garantisce l'equiparazione del trattamento nel settore dell'assistenza alla prima infanzia, prevedendo la detraibilità delle spese anche per il servizio.

L'articolo 5 finanzia, a decorrere dall'anno 2012, l'attivazione del servizio prevedendo una somma pari a 50 milioni di euro annui. Per quanto concerne la copertura finanziaria, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, all'articolo 6 è prevista una riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, mentre per gli anni successivi si provvede mediante apposito stanziamento definito dalla legge di stabilità.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

(Finalità).

1. Nel quadro delle azioni di sostegno al sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, la presente legge, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, prevede l'istituzione del servizio per l'assistenza domiciliare dell'infanzia « Mamme di giorno », di seguito denominato « servizio », attuato in un contesto ambientale e sociale di tipo familiare, rivolto ai bambini dai tre mesi ai tre anni di età.

2. Il servizio è attuato dalle regioni e dai comuni, nel rispetto di quanto stabilito dalla presente legge, assicurando la prestazione presso il domicilio di educatori che garantiscono la stabilità e la continuità degli interventi in conformità ai requisiti individuati dall'articolo 3.

## ART. 2.

(Attivazione del servizio).

1. Il servizio è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività, indirizzata al comune competente per territorio e corredata di autocertificazione. Presso l'ente locale competente è istituito l'albo professionale del personale autorizzato a svolgere il servizio, recante il nominativo, il titolo di studio, l'ubicazione del servizio e l'inizio dell'attività.

2. Il servizio è realizzato in immobili ad uso abitativo in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di civile abitazione e previa certificazione dell'idoneità per il servizio da parte del comune. Il servizio può prevedere la preparazione e la somministrazione di alimenti, fermo restando l'obbligo di applicare le norme igienico-sanitarie.

## ART. 3.

*(Requisiti del servizio).*

1. Il personale del servizio addetto alle mansioni educative è formato con appositi corsi istituiti dalle regioni e agisce in collegamento con il comune competente per territorio che provvede a rilasciare l'autorizzazione all'attivazione nonché a esercitare la vigilanza e il controllo sul medesimo servizio. La regione definisce, in accordo con lo Stato, le modalità e i criteri per lo svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento del personale del servizio, inclusi eventuali finanziamenti, e ne accerta e riconosce la validità.

2. Il servizio deve possedere i seguenti requisiti:

a) deve essere svolto da personale in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente per il personale educatore e aver svolto un periodo di servizio o di tirocinio di almeno sei mesi, oppure da casalinghe in possesso di un'esperienza abilitante, conseguita attraverso la personale esperienza della maternità dopo aver svolto un corso di formazione di cui al comma 1;

b) deve essere svolto presso il domicilio della persona che effettua il servizio, oppure in luoghi ritenuti idonei anche avvalendosi della collaborazione di un'altra persona in possesso dei requisiti di cui alla lettera a);

c) può accogliere un numero massimo di tre bambini compresi eventuali figli della persona che svolge il servizio;

d) deve essere svolto per un numero di ore giornaliere, effettuate in forma flessibile su richiesta dei genitori, o di chi ne fa le veci, i quali concordano gli orari, il calendario del servizio e la retta da pagare, stipulando un regolare contratto.

## ART. 4.

*(Detrazione fiscale).*

1. All'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è aggiunto, in

fine, il seguente periodo: « Tra le spese che beneficiano della detrazione di cui al periodo precedente rientrano, a decorrere dall'anno 2012, anche quelle sostenute dai genitori per il pagamento del servizio « Mamme di giorno » per l'assistenza domiciliare all'infanzia rivolto ai bambini dai tre mesi ai tre anni di età ».

ART. 5.

*(Finanziamento del servizio).*

1. A decorrere dall'anno 2012, è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui per l'attivazione del servizio.

ART. 6.

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. A decorrere dall'anno 2015, agli oneri di cui alla presente legge si provvede ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*16PDL0056150\*